

Foglio informativo Rendita per il coniuge

La perdita di una persona cara è un momento difficile, durante il quale possono sorgere numerose questioni organizzative. Il presente promemoria Le offre una panoramica chiara dei Suoi diritti alla rendita per coniuge superstite presso la Cassa pensioni Valora. Sotto forma di domande frequenti, viene spiegato chi ha diritto alla rendita, quale ne è l'importo e quali particolarità occorre considerare.

1. Chi ha diritto a una rendita per coniuge?

Il coniuge di una persona assicurata deceduta o di un beneficiario di rendita ha diritto a una rendita per coniuge superstite se soddisfa una delle seguenti condizioni:

- Il coniuge provvede al sostentamento di uno o più figli.
- Il coniuge ha almeno 45 anni e il matrimonio è durato almeno 5 anni. Viene considerato anche il periodo di convivenza precedente, a condizione che sia stato comunicato alla cassa pensione.

2. Cosa accade se nessuna di queste condizioni è soddisfatta?

Se nessuna delle condizioni indicate è soddisfatta, al coniuge superstite spetta un'indennità unica pari a tre annualità della rendita per coniuge.

3. Quando inizia e quando termina il diritto alla rendita per coniuge?

- Il diritto inizia nel mese in cui lo stipendio o la rendita della persona assicurata deceduta cessano di essere versati.
- La rendita termina con il decesso del coniuge superstite.
- Il diritto alla rendita si estingue in caso di nuovo matrimonio o di registrazione di un'unione domestica. In tal caso è corrisposta un'indennità unica pari a tre annualità della rendita per coniuge.

4. A quanto ammonta la rendita per coniuge?

- In caso di decesso di una persona assicurata: 60% della rendita d'invalidità assicurata.
- In caso di decesso di un beneficiario di rendita: 60% della rendita di vecchiaia o d'invalidità in corso prevista dal piano base.

5. È prevista una rendita per coniuge se una parte della rendita di vecchiaia è stata riscossa in capitale?

Sì, ma la rendita per coniuge viene calcolata solo sulla parte residua della rendita.

6. È possibile percepire la rendita per coniuge sotto forma di capitale?

Sì, in caso di decesso prima dell'età ordinaria di pensionamento, è possibile richiedere il versamento in forma capitale. Il valore in capitale corrisponde all'80% del valore attuale attuariale, ma non può superare 15 volte la rendita annuale per coniuge. La domanda deve essere presentata entro sei mesi dall'inizio del diritto.

7. È possibile combinare la rendita per coniuge come capitale e come rendita?

No, il versamento in capitale comporta la cessazione della rendita vitalizia per coniuge. Le rendite già versate saranno detratte dal capitale erogato.

8. Sono previste riduzioni della rendita in caso di matrimonio tardivo?

Sì, in caso di matrimonio in età avanzata si applicano le seguenti riduzioni:

- A 66 anni: 20%
- A 67 anni: 40%
- A 68 anni: 60%
- A 69 anni: 80%
- A partire dai 70 anni non vi è più alcun diritto alla rendita per coniuge.

9. Quali sono le prestazioni minime garantite?

La rendita per coniuge corrisponde almeno alle prestazioni minime previste dalla LPP.

10. Vi sono particolarità in caso di infermità congenite o invalidità preesistente?

Sì, le persone con un'incapacità lavorativa compresa tra il 20% e il 40% all'inizio dell'assicurazione hanno diritto alle prestazioni per superstiti solo se durante il periodo assicurativo l'incapacità lavorativa è aumentata oltre il 40%. In tal caso si applicano le prestazioni minime previste dalla LPP.

11. Cosa vale per le unioni domestiche registrate?

Le unioni domestiche registrate sono equiparate al matrimonio. Pertanto, le stesse disposizioni previste per i coniugi si applicano anche ai partner registrati.

12. Ha ulteriori domande?

Per ulteriori domande o informazioni, siamo volentieri a Sua disposizione. La invitiamo a contattarci.